



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI  
PROFESSORI DI I E II FASCIA**

## **TITOLO I - ATTIVITÀ PRELIMINARE ALLA CHIAMATA**

### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 18 legge n. 240 del 2010, nonché le chiamate per "chiara fama" e per "chiamata diretta" ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

### **ART. 2 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, con delibera relativa alla programmazione del personale docente e ricercatore – in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca rappresentate dalle Facoltà e dai Dipartimenti – provvede alla copertura finanziaria e alla individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari vacanti da ricoprire e inerenti ai corsi di laurea attivati o da attivarsi presso l'Ateneo, finanziando i relativi posti, tenuto conto del quadro ricognitivo predisposto dalla Direzione Generale, del fabbisogno di docenza richiesto dalla normativa vigente e relativo ai requisiti minimi per i corsi di studio.

Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sentito il Senato Accademico, autorizza l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia di cui all'art. 18 della legge 240/2010.

La procedura di chiamata viene avviata in presenza delle seguenti indicazioni:

- la fascia (I e II) e il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- le modalità di copertura del ruolo, secondo se trattasi di procedura di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, oppure di procedura di "chiamata diretta" o per "chiara fama", ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;
- le funzioni scientifico-didattiche da svolgere;
- l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni presentabili, che non potrà essere inferiore a 12;
- le eventuali conoscenze linguistiche richieste al candidato;
- la sede di servizio.

## **TITOLO II - PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 240/2010**

### **ART. 3 BANDO DI SELEZIONE**

Per le procedure di chiamata di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, viene emanato, con decreto del Rettore, un bando di selezione, pubblicato sul sito di Ateneo, nonché del Ministero e sul portale dell'U.E, e, sotto forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4<sup>a</sup> Serie Speciale - Concorsi). Il bando deve contenere:

- 1) il numero dei posti messi a bando;
- 2) la fascia (I e II) per la quale è richiesto il posto;
- 3) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- 4) la sede di servizio;
- 5) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- 6) le funzioni scientifico-didattiche da svolgere;
- 7) le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
- 8) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura come indicato dal successivo art. 4;
- 9) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
- 10) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- 11) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi.

### **ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

Alla selezione possono partecipare:

- a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di funzioni superiori;
- b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di pubblicazione del bando nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione;
- c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite sia dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 236 del 2

maggio 2011 sia da successivi Decreti Ministeriali.

In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.

## **ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

La Commissione di valutazione, composta da tre professori di I Fascia, è nominata con Decreto del Rettore, previa estrazione a sorte su una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico.

I componenti della commissione possono essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare del bando. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 36 del 2022, per la nomina dei commissari si fa riferimento ai settori concorsuali, ai settori scientifico-disciplinari e alle eventuali affinità fra questi ultimi.

Con il predetto Decreto Rettorale di nomina, che deve essere pubblicizzato sul sito web di Ateneo, si potrà procedere alla nomina eventuale di un esperto nella lingua straniera, indicata nel bando, individuabile fra i collaboratori-esperti linguistici di lingua madre in servizio presso l'Università Pegaso o presso altri Atenei italiani.

Dalla pubblicazione del Decreto rettorale di nomina decorre un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, sulle quali decide il Rettore entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, dopo aver acquisito le osservazioni del docente interessato. Se ritiene fondata l'istanza di ricusazione e il docente interessato non si dimette, il Rettore lo dichiara decaduto, nominando al suo posto un componente sostitutivo. Dalla pubblicazione del decreto di sostituzione, inizia a decorrere il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione del componente sostitutivo.

Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010. I commissari nominati, entro la prima riunione della Commissione, sono tenuti a trasmettere all'Ateneo apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti per la nomina.

La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

I componenti esterni della Commissione possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro collegiale.

## **ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE**

La Commissione valuta la produzione scientifica con i seguenti criteri:

- a) l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;
- b) l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) la congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
- d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.

Ai fini della predetta valutazione, la Commissione utilizza parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

La Commissione valuta, altresì, il curriculum complessivo del candidato relativamente all'attività didattica, gestionale e di terza missione, con particolare riguardo ai seguenti titoli:

- a) direzione, organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali;
- b) attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- c) servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
- d) attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'estero;
- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- f) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
- h) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, per i settori nei quali è rilevante;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"

- i) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale oggetto del bando;
- j) consistenza, intensità e continuità degli incarichi di gestione e di partecipazione agli organi dell'Ateneo, dettagliatamente indicati.

La Commissione esprime innanzitutto il proprio giudizio collegiale su ciascun candidato; successivamente, la Commissione esprime il giudizio comparativo finale, tenendo conto della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e indica il candidato vincitore. La Commissione può anche non dichiarare un vincitore, motivandone le ragioni. I membri della Commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza. Ai fini della valutazione comparativa finale ogni commissario dispone di un voto. Le Commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dall'insediamento.

Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione, previa comparazione tra i candidati, formula una graduatoria dei candidati idonei, sulla base della quale, anche a maggioranza dei componenti, indica il candidato da chiamare a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto. Tale graduatoria dei candidati idonei, valida tre anni, può essere utilizzata ai fini dell'ampliamento dei posti da ricoprire.

#### **ART. 7 TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dal Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

#### **ART. 8 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI CONCORSUALI**

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori e degli idonei.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"

Qualora il Rettore riscontri irregolarità, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

I verbali e il decreto rettorale di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo, ai fini della trasparenza amministrativa, per un periodo di 120 giorni. Decorso tale termine, gli atti in questione vengono rimossi dal sito.

### **ART. 9 CHIAMATA E NOMINA DEL CANDIDATO SELEZIONATO**

Il Senato Accademico – entro due mesi dalla notifica degli atti concorsuali e del relativo provvedimento di approvazione – propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato vincitore.

È fatto divieto di procedere a proposte di chiamata prive della relativa copertura finanziaria.

A seguito di delibera di approvazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore con proprio decreto dispone la nomina in ruolo del candidato vincitore.

## **TITOLO III – CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010**

### **Art. 10 – CHIAMATA DEI PROFESSORI**

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, finché la normativa nazionale lo consente, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

La valutazione è affidata a una commissione di tre professori di I Fascia, almeno due dei quali in servizio presso altri atenei, appartenenti allo stesso gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento del docente da valutare. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della l. n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 36 del 2022, per la nomina dei commissari si fa riferimento ai settori concorsuali, ai settori scientifico-disciplinari e alle eventuali affinità fra questi ultimi.

La commissione è nominata con Decreto del Rettore, previa estrazione a sorte tra una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico.

Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste

dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010. I commissari nominati, entro la prima riunione della Commissione, sono tenuti a trasmettere all'Ateneo apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti per la nomina.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

Formano oggetto di valutazione, in particolare, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal docente al servizio dell'Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la valutazione ha riguardo al corretto assolvimento da parte del docente del carico didattico assegnatogli.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la valutazione si svolge con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti, per i settori nei quali è rilevante;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, vengono utilizzati per la valutazione delle pubblicazioni anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:



- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

È oggetto di valutazione anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del docente, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Qualora vi siano in servizio nell'Ateneo più docenti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nello stesso settore concorsuale, la valutazione disciplinata dal presente articolo assume carattere comparativo. La commissione sarà pertanto chiamata a formulare una graduatoria di merito, valida tre anni.

Alla procedura disciplinata dal presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

## **TITOLO IV - CHIAMATA DIRETTA**

### **ART. 11 CHIAMATA DIRETTA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA**

L'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005, può procedere alla copertura di posti di professore di I e II fascia mediante la chiamata diretta di:

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al

finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.

## **ART. 12 CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA NEL RUOLO DEI PROFESSORI DI I FASCIA**

L'Università, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può altresì procedere alla copertura di posti di professore di I fascia mediante la chiamata diretta di studiosi di chiara fama, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230 del 2005.

## **ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CHIAMATA DIRETTA**

Al fine di procedere alle chiamate di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, l'Università formula una specifica proposta al Ministro dell'Università e della Ricerca, affinché venga esaminata ai sensi dell'art. 1, comma 9, terzo periodo, della l. n. 230 del 2005.

La specifica proposta al Ministero è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Ottenuto il nulla osta ministeriale alla nomina, l'Ateneo, con decreto del Rettore, dispone la nomina, determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'eventuale anzianità di servizio.

## **ART. 14 REVOCA DELLE PROCEDURE E DELLE CHIAMATE**

Senza pregiudizio delle altre ipotesi previste dall'art. 21-*quinquies* della l. n. 241 del 1990 per l'esercizio del potere di revoca, le procedure e le chiamate disposte ai sensi del presente regolamento possono sempre essere revocate nell'ipotesi in cui i corsi di studi per i quali sono state disposte non ottengano l'accreditamento richiesto ovvero nell'ipotesi in cui l'accreditamento stesso venga revocato dal Ministero e il docente non possa essere proficuamente utilizzato per altri corsi di studio.

## **ART. 15 CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER DELLA L. N. 240 DEL 2010**

Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e per far fronte a specifiche esigenze

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"

didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Università può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16.

Alle procedure selettive di cui al comma precedente possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

L'Università, ai sensi del d.m. n. 367 del 2022, pubblica sul proprio sito, a seguito della proposta del Senato Accademico approvata dal CdA, l'avviso pubblico (con le indicazioni di SSD; impegno didattico e profilo di ricerca) ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università Telematica Pegaso S.r.l..

Le candidature pervenute sono valutate da una Commissione composta da tre professori di I Fascia, nominata con decreto del Rettore previa estrazione a sorte su una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico, tra gli appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare da valutare. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 36 del 2022, per la nomina dei commissari si fa riferimento ai settori concorsuali, ai settori scientifico-disciplinari e alle eventuali affinità fra questi ultimi.

Per la nomina dei Commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA IDONEI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLE CHIAMATE DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010, NONCHÉ DELLE CHIAMATE "DIRETTE" E PER "CHIARA FAMA"

dal Codice etico di Ateneo, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010. I commissari nominati, entro la prima riunione della Commissione, sono tenuti a trasmettere all'Ateneo apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti per la nomina.

La proposta di chiamata, in esito ai lavori della Commissione, viene deliberata dal Senato Accademico, e viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile dei procedimenti connessi all'applicazione del presente provvedimento è il Direttore Generale dell'Università Telematica Pegaso S.r.l..

### **ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento di Ateneo è emanato dal Rettore con proprio decreto e annulla e sostituisce quello vigente, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo

Ai docenti chiamati a ricoprire posti di I e II fascia presso l'Università Telematica Pegaso S.r.l. trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per i docenti delle università statali.